



## ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "RENATO GUTTUSO"

Via XX Luglio – 98057 MILAZZO (ME)

Liceo Artistico Milazzo: MESD01602Q Istituto Professionale Milazzo: MERC01601R Liceo Artistico Spadafora: MESD01603R

Milazzo, 14/09/2018

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "RENATO GUTTUSO" - -MILAZZO  
Prot. 0010950 del 14/09/2018  
(Uscita)

**A TUTTO IL PERSONALE  
ALBO**

**OGGETTO: Norme comuni in materia di assenze dal servizio.**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il C.C.N.L. – comparto scuola quadriennio giuridico 2006-2009;

**VISTO** il C.C.N.L. – comparto scuola triennio 2016-2018;

**VISTO** il D. L. n. 112 del 2008 convertito in Legge n. 133 del 2008 e successive modificazioni;

**VISTO** Decreto legislativo n. 75 del 27 maggio 2017

**VISTO** il D.P.C.M. 17 ottobre 2017, n. 206

**VALUTATA** la necessità di informare il personale in servizio in questa Istituzione Scolastica;

### DECRETA

le seguenti norme comuni in materia di assenze dal servizio:

**Art.1** In caso di assenza per malattia, la disposizione di legge stabilisce che: *“nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio”*. La norma prescrive una decurtazione “permanente” nel senso che la trattenuta opera per ogni episodio di assenza (anche di un solo giorno) e per tutti i dieci giorni anche se l’assenza si protrae per più di dieci giorni. Pertanto, nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni devono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico - economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

L’assenza per **malattia** dovrà essere comunicata sia agli uffici di segreteria della sede centrale dell’Istituto - Via XX Luglio (tel. 090 9282938) entro le ore 8:00 del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza, sia al plesso di servizio, al fine di provvedere alle sostituzioni nel più breve tempo possibile.

- Art.2** Il dipendente, salvo comprovato impedimento, dovrà comunicare il numero di protocollo del certificato rilasciato dal medico curante;
- Art.3** Il dipendente, che durante l'assenza, per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza o del domicilio dichiarato all'amministrazione deve darne immediata comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito;
- Art.4** Il dipendente assente per malattia, pur in presenza di espressa autorizzazione del medico curante ad uscire, è tenuto a farsi trovare nel domicilio comunicato all'amministrazione, in ciascun giorno, anche se domenica o festivo, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle ore 18:00;
- Art.5** Qualora il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione, tramite e-mail, con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare;
- Art.6** La richiesta di **permesso retribuito** dovrà essere inoltrata con congruo tempo d'anticipo e opportunamente documentata. Non saranno accolte giustificazioni generiche del tipo "*motivi di famiglia o personali*";
- Art.7** La richiesta di **assenza per motivi consiliari** dovrà essere accompagnata da relativa convocazione e successivamente documentata;
- Art.8** Le **ferie** non sono concesse durante l'attività didattica;
- a) I docenti non impegnati negli Esami di Stato potranno usufruire delle ferie dal 01/07;
- Art.9** I **permessi brevi** di due ore potranno essere concessi a condizione che vi sia la copertura della classe senza oneri per la scuola;
- Art.10** I docenti dovranno trovarsi nella propria sede 5 minuti prima dell'orario di servizio e firmare sugli appositi fogli firma;
- Art.11** **Legge 104/92**: la fruizione delle suddette giornate deve essere diversificata per non penalizzare sempre le stesse classi.

Il personale ausiliario non deve far coincidere i giorni di permesso con le giornate di rientro pomeridiano.

Per la fruizione dei permessi giornalieri di L. 104/92, tutto il personale interessato **dovrà produrre un piano preventivo almeno mensile**, entro e non oltre il primo giorno di ogni mese, per consentire la programmazione delle assenze fatti salvi eventi eccezionali ed imprevedibili;

Il personale dovrà chiedere la fruizione di detti permessi con congruo anticipo e, pertanto, non sarà autorizzata la richiesta comunicata a questo ufficio lo stesso giorno.

L'inosservanza anche di uno solo dei punti di cui sopra costituisce violazione degli obblighi contrattuali ed è, pertanto, censurabile sul piano disciplinare.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Delfina Guidaldi**

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993*